5.

RIFORMA
D'ALCUNI STATUTI, ED ORDINI
DELLA CORTE DE' SS. SEI
DELLA MERCANZIA, ec.

Ordinata per motuproprio di S. A. R.

E pubblicata d' Ordine della medesima A. R. per Bando degl' Illustrissimi Signori Luogotenente, e Consiglieri nella Repubblica Fiorentina, sotto dì 11. Aprile 1713.



IN FIRENZE. M. DCC. XIII.
Nella Stamperia di S. A. R. Per Jacopo Guiducci, e Santi Franchi.

Con licenza de' Superiori.


L Serenifs. Gran Duca di Tofcana fempre intento col fuo paterno zelo a' vantaggi de' fuoi feliciffimi Sudditi, e degl'accrefcimenti del Traffico, e del Commercio in quefti fuoi feliciffimi Stati, informato, che a ciò molto pregiudichino alcune difficoltà inforte tanto fopra lo Statuto di quefta Corte della Mercanzia, per le varie interpetrazioni date ad alcuni Capitoli del medefimo, che rifpetto ad altre Leggi, che per la variazione de' tempi, ed altre circoftanze, o fi rendono difficili a praticarfi, o non baftano per afficurare chi efpone il proprio danaro in negozj a benefizio comune, e follievo del proffimo: dopo aver fentito il parere di più Legali, e Mercanti per provvedere a quanto bifogna col prefente fuo Motuproprio; e colla pienezza della fua fuprema autorità, vuole, e comanda, che in avvenire fi offervi per tutti i fuoi feliciffimi Stati quanto in appreffo, cioè.

Rifpetto all' Accomandite, delle quali parla detto Statuto della Mercanzia Lib. 2, Rub. 10. debbanfi quelli tutte confeffarfi, e regiftrare da chi le riceverà nel folito Libro delle Accomandite di detta Corte di Mercanzia nel termine di giorni trenta, quanto alle Piazze d' Italia, e di giorni feffanta fuori d'Italia dal dì, che farà eretta la Compagnia, e principiato il Negozio, e non feguendo per qualfifia caufa tal regiftro in detti refpettivi termini di giorni trenta, e di giorni feffanta poffa l' Accomandante fupplire egli a detto regiftro da farfi fervata forma, colle folite fpiegazioni nel termine d' altri giorni trenta, e feffanta, come fopra, e correndo li fuddetti refpettivi termini non s' intendino gli Accomandanti tenuti a favore de' Terzi coll' obbligo libero, ma detti termini paffati, e non fatta detta confeffione, e regiftro nè dall' Accomandatario, e nè dall' Accomandante non godino quefti il benefizio dell' Accomandite.

E perchè molte volte nelle Compagnie, e Società, con accomandite terminato il tempo prefiffo nelle Scritte fociali, divi-

divisi gli utili fra gl' interessati, e da questi imborsati con lasciare i corpi del Capitale interi, ed intatti continovono li medesimi negozj sotto gl' istessi nomi, e patti, come prima in modo, che questa potrebbe dirsi piuttosto nuova Compagnia, che continovazione della prima, e successo, che gli Creditori di questa nuova Società terminata la prima, e divisi gli utili hanno preteso, ed anco ottenuto d' esser sodisfatti de' loro crediti sopra gli utili già divisi prima de' loro Contratti, e credito, con necessitare gli Accomandanti a restituire e rimettere gli utili già ricevuti, e consunti, con sconvolgimento, e pregiudizio universale; però per ovviare in avvenire a tale inconveniente, vuole S. A. R. che da quì avanti, quando terminato il tempo della Società, ed Accomandite, posti da parte i Capitoli messivi da principio tanto da' Compagni, che dagli Accomandanti in effetti vivi, e sufficienti, pagati, o posti in sicuro i Creditori di detta Compagnia si divideranno gli utili restativi tra i partecipi, e da questi saranno imborsati, e separati dal Negozio, e Compagnia, benchè questa continui sotto i medesimi nomi, non possino gli Accomandanti esser molestati da' Creditori posteriori dopo tale spartizione per gli utili ricavati, e imborsati, ma restino solamente tenuti per i capitali, e per gli utili, che vi saranno dopo detta precedente spartizione; in modo tale, che questa non possa dirsi continovazione di Negozio, o Compagnia, ma s' intenda, ed abbia lo stesso effetto di nuova Compagnia, con Accomandite, come se fosse concepita sotto diversi nomi della prima; E ciò rispetto agli Accomandanti solamente, e non a i Compagni principali, per i quali doveranno correre le medesime obbligazioni, che di ragione, ordinando, e comandando S. A. R. che di dette spartizioni se ne faccia un registro a parte in detta Corte della Mercanzia con espressione de i Corpi lasciati, e con fare menzione dell' assegnamento a favore de' Creditori, e della spartizione degli utili seguiti, e ciò si osservi tanto per le Compagnie da farsi, che per le già fatte, e pendenti, e che tali spartizioni non possino farsi prima d' essere terminato il tempo espresso nelle

A 2 Scrit-

Scritte sociali, per il quale registro non possa il Cancelliere conseguire, che lire tre.

Per risecare ancora molte gavillazioni, e dispute, che succedono tra i Creditori, quando qualche Mercante, o Artefice fallisce, pretendendo ciascuno con pretesto di Privilegj, o particolari, o reali d'essere preferito agli altri, che tutto si risolve in eternarsi le liti, e consumarsi in spese. Comanda S. A. R. che in avvenire in tutti i casi di fallimenti di qualche Mercante, o Artefice, o di chi si sia altro, che tenga Bottega, o Negozio aperto si osservi tra' Creditori di tali falliti lo Statuto suddetto di Mercanzia, che parla de' Mercanti cessanti, e fuggitivi, cioè, che devino tutti concorrere fra di loro egualmente, senza che alcuno possa allegare Ipoteca, o Privilegio di qualsisia sorte, o Anteriorità, dichiarando, che in tal caso tali Ipoteche, Anteriorità, e Privilegj anco Fiscali, trattandosi di Cambi, o altri interessi per la negoziazione, siano, e s' intendino ipso Jure tolti, e levati, e che siano detti Creditori in tutto, e per tutto eguali agli altri, che non hanno che l'azione personale contro del Debitore comune, volendo, che questo s'intenda puramente, e litteralmente, e che non si ammettino interpretazioni di sorte alcuna in Giudizio, nè fuori; eccettuando però le Doti della Moglie, Madre, ed Avola di tali falliti, come anco delle di loro Nuore, che si giustificheranno legittimamente pagate.

Da quali Doti tanto dette Donne, che chi avesse Causa di loro, debbino godere del Privilegio, che di ragion se li compete, ed altre medesime sia solo ristretta questa prerogativa, e non ad altre persone, che pretendessero avere presso tal fallito Doti di qualsisia altra sorte, alle quali non vuole possa competere Privilegio alcuno, ed allegato, e dedotto in Giudizio, non debbasi attendere non ostante qualsisia obbligazione, renunzia, o patto in contrario del Debitore fallito, che in tal caso doverà presumersi estorto per vim fraudem; & metum; E rispetto alle Doti delle Donne Ebree, ad effetto che queste possano godere dello stesso Privilegio, debbino quelle

esser

esser registrate in un Libro pubblico, dove sono state solite registrarsi tali Doti in tempo debito, e non sospetto.

Vuole parimente, che la medesima prerogativa detta di sopra per le Doti sopraccennate s'intenda anco riservata secondo la disposizione del medesimo Statuto per le Tutele, e Cure, Salarj, e Mercedi degli Operaj, e per le pigioni di Case, e Botteghe, o luoghi simili sopra gli effetti però ritrovati, e conservati in detti luoghi solamente, a' quali Creditori per simili titoli si riserveranno i loro Privilegj d' Anteriorità, e specialità, che di ragione gli competono, come si è detto delle Doti della Moglie, ed altre persone di sopra nominate, ed a questi soli Creditori s'intenda ristretta tal facoltà, e Privilegio, escluso qualsisia altro di qualunque stato, e condizione si sia, come sopra, niuno eccettuato, ancorchè in lui concorresse non solo l'istessa, ma anco maggior ragione de' soprannominati.

Inoltre considerando S. A. R. che il disposto da detto Statuto Lib, 3. Rub. 2. circa gli alimenti da darsi alle Donne di essi falliti a causa delle loro Doti tassati, e limitati a scudi cento venti l'Anno, per la varietà de'tempi, e della quantità ancora delle medesime Doti assai cresciuta non è al presente praticabile, vuole, ed ordina, che possino tali alimenti accrescersi a dette Donne fino alla somma di scudi dugento annui, a proporzione delle loro Doti, che giustificheranno aver dato a tali falliti, servando l' ordine espresso in detto Statuto, e ciò quando le Doti non eccedino la somma di ducati cento mila, ma passando tal somma, debbansi accrescere anco di più detti alimenti colla regola suddetta.

Occorrendo di più molte volte, che le persone non Mercanti per qualche loro urgente bisogno di danaro non lo trovono, benchè per altro solventi, se non col dare a chi glieli somministra qualche pegno, del quale nelle Scritte dell' obbligazioni non vuole chi somministra il danaro se ne faccia menzione alcuna, acciò non gli sia levato da'Creditori anteriori, il che causa pregiudizj notabili tanto a Debitori, o loro Eredi, quanto agli altri Creditori, mentre molte volte,

o per

o per la morte de' medesimi Debitori, o per quella di chi ha tal pegno non può giustificarsi, e così restano gli uni, e gli altri in questo danno, per provvedere a quanto sopra considerando la R. A. S. che dal medesimo Statuto, Lib. 3. Rub. 2. vien disposto tra' Mercanti, che avendo alcuno di loro presso di se qualche pegno, e così Mercanzie, Ori, Argenti, Gioje, e cose simili debba il possessore di tal pegno essere sopra il medesimo pagato del suo credito anteriormente ad ogni altro Creditore, benchè privilegiato, e privilegiatissimo, sì per l' Ipoteche anteriori, che per privilegio proprio; vuole, che questo stesso, che vien disposto fra' Mercanti, si osservi ancora fra gli altri non Mercanti, e tanto se chi dà, che chi riceve il pegno saranno ambedue non Mercanti, quanto se lo farà uno di loro solamente; di modo tale che in avvenire qualsisia persona, che nell'atto di dare in presto, o con altro titolo riceverà dal Debitore qualche pegno di che ne apparisca scritta in forma valida, e ciò per ovviare alle collusioni non possa esserli evitto, nè levato da chi si sia altro Creditore, benchè anteriore, e privilegiato, e molto meno dal Debitore, se prima non sarà pagato del suo credito, ed interessi legittimi, sarà bensì permesso, non solo al Debitore, quanto gli altri di lui creditori tanto anteriori, che posteriori il poter redimere detto pegno col dovuto pagamento ogni volta, che gli parrà, senza che il possessore di esso possa recusarlo, come di sforzarlo a venderlo, acciò del prezzo che si ritrarrà sodisfatto lui, il rimanente vada a benefizio, o del Debitore, o degli altri suoi Creditori, come sopra.

E perchè anco ne i pegni giudiciali, non ostante, che questi levati per via d' esecuzione al Debitore a favore, ed istanza di qualche suo Creditore, ed a questo aggiudicati dal Giudice della Mercanzia, per disposizione del medesimo Statuto Lib. 2. Rub. 8. passati che siano i giorni della notificazione di detta Sentenza sopra tale aggiudicazione non possono essere levati, nè staggiti da altri Creditori, come già fatti suoi proprj; e di suo proprio dominio ad ogni modo alle volte si è preteso massime ne' concorsi universali de' Debitori, che dal

Cre-

Creditore debba metterli in concorso a benefizio di tutti, cosa totalmente contraria, e distruttiva di tale Statuto; però si vuole, che simili pegni, e gravamenti aggiudicati, che siano al Creditore, che averà fatto gravare, e passati gli otto giorni dopo la notificazione della Sentenza non possino più dal medesimo esser levati; ma restino proprj del medesimo Creditore, senza che alcun' altro Creditore, benchè privilegiato possa più pretendervi ragione alcuna, non ostante, che per il passato possa essere stato praticato, o dichiarato in contrario.

Mostrando parimente l' esperienza, che alcuni, che prendono danari a cambio, dopo estinta la sorte principale co' cambi decorsi, e riportarne la quietanza, alle volte inquietano quelli da' quali hanno ricevuto il danaro, con pretesto d' essere stati aggravati, o negli spacci, o nel cambiato, con inquietare i Cambisti, e turbare l' armonia della negoziazione, si dichiara, ed ordina, che in avvenire i Debitori de' Cambi, estinto che sarà il loro debito sì di sorte, che d' interessi con averne riportate le loro quietanze, non possino più per tal causa pretendere cosa alcuna, nè per ragione di pagamento indebito, nè per altra causa, salvo però gli errori di calculo puramente, quali si dovranno correggere, come porta al Giustizia, e con dichiarazione, che per questi errori ritrovati dopo la ricevuta di resto, e saldo non possa per questa somma chi da tale errore resterà debitore essere astretto, nè obbligato a pagare altro, che detta somma senza alcuno interesse, come se l' errore ritrovato fosse stato corretto, e bonificato nell' atto del saldo, o quietanza, ed estinzione del cambio.

Dovendosi finalmente provvedere ad alcuni abusi introdotti nell' ordine giudiciale con gravissimo dispendio, e defatigazione de i litiganti; vuole S. A. R. che in avvenire niuno Tribunale, o Magistrato di qualsivoglia preminenza si sia, possa avvocare a se Causa da altri Tribunali, nè concedere Inibitorie, senza citare la parte contraria, altrimenti tale avvocazione, ed inibizione sieno ipso facto nulle assieme con tutti gli atti susseguenti.

Che non si ammetta persona alcuna al benefizio, e privilegio

gio del povero, ſe prima la povertà non ſarà giuſtificata, e dichiarata dal Giudice della Cauſa con citazione precedente della parte intereſſata.

Che dalle ſentenze de' Sei di Mercanzia non poſſa nè appellarſi, nè dirſi di nullità, nè domandare la reſtituzione in integrum per qualſivoglia capo, o Privilegio, ſecondo il diſpoſto da detto Statuto Lib. 2. Rub. 7. ma ſolo chi ſi ſentiſſe da quella aggravato, ricorra con ſupplica a S. A. R. per il dovuto ſollievo.

Che in avvenire per formare il detto Magiſtrato de' Sei ſi eſtragghino a' tempi preſcritti dallo Statuto quattro dal borſellino, e due dalla borſa grande, e ad effetto, che ſempre vi riſegghino ſoggetti i più intendenti niuno abbia divieto dagli altri Magiſtrati.

E per le tornate di eſſo Magiſtrato, acciò le Cauſe ſi ſpediſchino con ogni poſſibile preſtezza ſi faccino tre Tornate la Settimana, cioè il Lunedì, e Mercoledì dopo deſinare, ed il Sabato la mattina, e ſeguendo qualche Feſta in alcuno di detti giorni, ſi faccia il giorno ſeguente, e ſeguendo nel Sabato ſi faccia il giorno precedente, o più proſſimo, che non ſia feriato.
C. LOS.

Franceſco Panciatichi 5. *Aprile* 1713.